

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 293/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2009

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Dr. Lucio Molinari, Avv. Del Vecchio Paolo – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.;
Dr. Antonio Metitieri – Segretario

1) RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SETTEN ETTORE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L., ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE – NOTA N. 11.1106/245PF/07-08/GA DEL 29.12.2008 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 12.2.2009)**

Con rituale e tempestivo ricorso la società Treviso F.C. 1993 S.r.l. ha impugnato la delibera (pubblicata sul Com. Uff. n. 60/CDN del 12.2.2009) con la quale, in accoglimento del deferimento del Presidente Federale del 29.12.2008, al signor Setten Ettore, Amministratore Unico della su citata società e legale rappresentante, era stata comminata la sanzione della inibizione per mesi 6 ed al Treviso F.C. 1993 S.r.l. l'ammenda di €20.000,00.

Con i motivi scritti la ricorrente ha riproposto unicamente l'eccezione di improcedibilità del deferimento disposto dal Presidente Federale eccependo la violazione dell'art. 27, comma 8, ora 32, comma 11, C.G.S..

All'udienza fissata per il 13.3.2009 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti.

Ciò premesso, ritiene questa C.G.F. che il ricorso sia privo di fondamento eppertanto da rigettare.

Con delibera correttamente motivata, dalla quale questa Corte non intende discostarsi, la Commissione Disciplinare Nazionale ha osservato che la norma invocata dalla ricorrente regola e disciplina solo i procedimenti del Procuratore Federale ma non quelli inerenti a deferimenti del Presidente Federale per i quali non esiste norma simile e relativamente ai quali non è applicabile per analogia l'art. 27, comma 8, ora 32, comma 11, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

3) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/LIVORNO DEL 22.02.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 203 del 24.2.2009)

Con ricorso ritualmente proposto la società del Grosseto impugna la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti in base alla quale è stata inflitta la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 con diffida, per aver un sostenitore (probabilmente del Grosseto, attesa la provenienza del lancio), colpito con una monetina di un euro l'assistente dell'arbitro, Marco Alessandrini.

Il Giudice Sportivo, nell'infliggere la predetta sanzione, pur tenendo conto delle attenuanti di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., ha ritenuto di confermare la diffida trattandosi di un episodio grave, e, quindi come tale, da sanzionare in modo particolare.

La società, con l'odierno reclamo ha chiesto la riduzione dell'ammenda e l'annullamento della diffida.

Alla seduta del 13.3.2009 davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, è comparso l'amministratore della società.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il ricorso è parzialmente fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto in parte per i seguenti motivi.

Va, preliminarmente, tuttavia assolutamente disatteso l'argomento secondo cui si sarebbe trattato di un lancio "poco lesivo" trattandosi di una sola moneta, in quanto si può tranquillamente obiettare che tanto è bastato a provocare l'ematoma all'assistente di gara.

La lesione, infatti, per quanto di lieve entità ha procurato all'Alessandrini un ematoma di tre centimetri di diametro. Quella stessa moneta se finita sul viso avrebbe causato più danni: pertanto a poco vale il discorso legato alla singola moneta.

Il fatto è oggettivamente grave e giustamente il primo Giudice lo ha sanzionato anche con la diffida e non con la semplice ammenda, in quanto tali episodi si prestano a sanzioni necessariamente esemplari per le tifoserie, anche a scopo preventivo.

Né la sanzione può essere di per sé connotata di eccessività, in quanto il Giudice di prime cure ha fatto riferimento all'art. 14 e all'art. 18 C.G.S., che prevedono una "forbice" molto ampia per tali evenienze.

A fronte di ciò, va, però, precisato che la società reclamante, oltre alle attenuanti di cui ha già dato atto il Giudice a quo, ha fornito un comportamento assolutamente corretto anche in questa fase processuale, con un reclamo che è tutto improntato ad un atteggiamento di riconoscimento di colpa da parte della società stessa per il disdicevole comportamento di un proprio sostenitore.

Le attenuanti già valutate dal Giudice di prime cure attengono alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 13 C.G.S., e cioè a dire la prevenzione attuata dalla società e la collaborazione successiva con le forze dell'ordine e vanno sicuramente condivise.

A ciò può essere aggiunto un minimo margine di dubbio sulla paternità del lancio, in quanto la sicurezza assoluta che si sia trattato di sostenitore del Grosseto non c'è, ancorché la società si sia assunta, apprezzabilmente, la paternità del gesto.

Pertanto, anche se il riferimento fatto all'incasso normale della società non ha, né può essere diversamente, alcun pregio in questa sede, va valutata positivamente la possibilità di attenuare ulteriormente solo il "quantum" dell'ammenda, restando la sanzione accessoria della diffida, la quale riveste importanza fondamentale proprio per quella esemplarità cui si accennava sopra.

Tale attenuazione trova giustificazione normativa nell'art. 14 comma 2, C.G.S., in cui l'ammenda viene quantificata tra un minimo di €6.000,00 e un massimo di €50.000,00.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto di Grosseto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad € 10.000,00 permanendo la diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE E L'AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SGRIGNA ALESSANDRO SEGUITO GARA VICENZA/CITTADELLA DEL 28.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 208 del 3.3.2009)

La società Vicenza Calcio S.p.A ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 208 del 3.3.2009, con la quale è stata comminata per la gara Vicenza/Cittadella del 28.2.2009 la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Sgrigna Alessandro *“per proteste nei confronti degli Ufficiali di Gara; già diffidato(Quarta sanzione); per aver al 37 del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’arbitro pesanti insulti ”*.

La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, la riduzione della sanzione inflitta non solo per i trascorsi disciplinari del giocatore, che ha sempre tenuto atteggiamenti rispettosi nei confronti dei Direttori di Gara e degli avversari, ma anche in quanto ritiene la sanzione applicata sproporzionata rispetto all'accaduto e ad altri casi analoghi in materia.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara, ritiene congrua la sanzione già applicata dal Giudice Sportivo e, quindi, in applicazione dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., rigetta il ricorso in esame ed ordina l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL SIG. LUCA ARIATTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA UDINESE / LECCE DEL 01.03.09 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 207 del 3.3.09)

Con decisione del 3.3.2009, Com. Uff. n. 207, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Luca Ariatti, in relazione alla gara Udinese/Lecce dell'1.3.2009, la squalifica per 3 giornate di gara: *“ per avere, al 33° del secondo tempo, a giuoco fermo, calpestato intenzionalmente una gamba di un avversario riverso al suolo”*, così come riportato nel referto dell’arbitro.

Avverso tale decisione presentava ricorso l’ U.S. Lecce S.p.A., società di appartenenza del calciatore, la quale con ampia e diffusa motivazione si doleva della eccessività della sanzione inflitta, sostenendo, in particolare, che la condotta dell’Ariatti: *“non sia da iscriversi nell’ambito della condotta violenta, quanto da collocarsi nel diverso novero dell’atto gravemente antisportivo”*. Quanto al fatto che l’episodio sia avvenuto a gioco fermo, circostanza quest’ultima certamente indicativa di un pervicace atteggiamento volitivo, la ricorrente evidenzia la diversa percezione dell’evento da parte dell’arbitro, il quale avendo fischiato l’interruzione del giuoco giustamente sottolinea come il comportamento del calciatore sia intervenuto a gara interrotta, rispetto al calciatore, che, impegnato in una intensa fase agonistica, non riesce, appena intervenuto il fischio arbitrale, ad interrompere immediatamente la sua azione.

Si richiedeva, quindi, la riduzione della squalifica a 2 giornate, o, in subordine, ferma restando la sospensione per due giornate, la commutazione in ammenda della ulteriore giornata.

Ad avviso della Corte la richiesta subordinata del gravame merita accoglimento.

Ciò perché, in realtà, il comportamento dell’Ariatti, sicuramente censurabile, non sembra effettivamente rivestire caratteristiche di particolare violenza, né essere caratterizzato da una manifesta intenzionalità, ma appare, in parte, determinato dalla foga agonistica del momento.

Risulta, allora, più adeguatamente commisurata alla rilevanza dell’episodio una quantificazione della sanzione in 2 giornate di gara, commutando la terza giornata nell’ammenda di €5.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Luca Ariatti riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara ed all'ammenda di €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 Agosto 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete